

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2021

*“Metodi innovativi per la valutazione di rischi infettivi endemici, emergenti (AMR) e chimici in aree rurali a vocazione zootecnica: interazione uomo-zootecnia-fauna selvatica.”*

CODICE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICERCHE

**(IZS SI 01/21)**

C.U.P. (Codice Unico di Progetto): H79J21010810001

TRA

Tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" con sede legale in Palermo Via Gino Marinuzzi n. 3 Cap. 90129 Partita IVA 00112740824, di seguito denominato "Istituto Capofila",

E

il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) dell'Università degli Studi di Palermo, con sede a Palermo, in Viale delle Scienze, Edificio 16, C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, PEC dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, rappresentato ai fini della presente Convenzione dal Direttore *pro-tempore*, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso il Dipartimento su indicato, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, n. 3956/2021 del 06.10.2021, prot. 97036, di seguito denominato "Ente associato" che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l'unità operativa **n. 2 EMS** indicata nel progetto di cui in premessa e che dichiara di conoscere i contenuti del progetto di ricerca.

#### PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, ha autorizzato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” all’esecuzione della ricerca sopra citata.
- Il progetto di ricerca oggetto della convenzione è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa anche l’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Veterinarie.

#### TUTTO CIO’ PREMESSO

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L’Istituto capofila che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio esplicitate nel Modulo 4 del progetto.
2. L’Ente associato partecipa al suddetto progetto con l’unità operativa indicata, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità previsti nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto, **Dott. Migliore Sergio**, in accordo con il Responsabile dell’Unità Operativa dell’Ente associato, **Prof.ssa Alduina Rosa**.
3. Le attività delle Unità operativa saranno svolte dalla data di stipulazione della presente Convenzione alla conclusione del suddetto progetto prevista per il 15.12.2023, salvo proroghe.
4. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell’unità operativa dell’Istituto sono quelli indicati nelle fasi previste nel **Modulo 4** del progetto.
5. L’Istituto capofila si impegna a corrispondere all’Ente associato, a titolo di rimborso spese per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l’importo per quest’ultimo previsto nella **Tabella 2** (“*spese complessive intero progetto*”) inclusa nel progetto, pari a € **9.750,00** , comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’unità operativa in ordine al materiale di ogni tipo impiegato nell’indagine, ai mezzi d’opera, alle prestazioni tecnico-professionali ed a quant’altro si

rendesse necessario ai fini dello svolgimento della ricerca. Il pagamento della suddetta somma verrà disposto dall'Istituto capofila all'Ente associato nel seguente modo:

- I tranche (acconto) pari ad € 7.800,00 (80%), su richiesta dell'Ente associato (nota di debito);
  - II tranche (saldo) pari ad € 1.950,00 (20%), al termine del lavoro di propria competenza dell'Ente associato, previa rendicontazione economica e documentata richiesta amministrativo contabile, conseguentemente all'accredito del saldo da parte del Ministero della Salute all'Istituto Capofila. Tale saldo verrà corrisposto anche in presenza di stralci qualora gli stessi non siano ascrivibili all'Ente Associato. Tali somme andranno accreditate sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo, presso UNICREDIT SPA - PALERMO - FILIALE 100 - IBAN IT09A0200804682000300004577.
- Le Parti potranno concordare rendicontazioni intermedie che avverranno su richiesta dell'Istituto capofila;

6. L'Ente associato si impegna a cooperare, per il tramite della propria unità operativa, con il Responsabile scientifico dell'Istituto capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento dell'obiettivo.
7. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale eventualmente impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione. Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della ricerca che personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte, le Parti potranno prevedere che il personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della ricerca. Ciascuna Parte si farà carico del costo (trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a

titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal personale di una Parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte). Il personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

8. Il Responsabile scientifico della ricerca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno o più responsabili di unità operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della ricerca, in misura non superiore al 50% della durata della stessa.
9. Il Responsabile scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto, compatibilmente con l'osservanza della convenzione stipulata con il Ministero della Salute, delle specifiche esigenze delle singole unità operative.
10. L'Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Ente associato al fine di accertare l'attinenza dell'impostazione

agli obiettivi indicati. Con l'assenso scritto o su richiesta dell'Istituto capofila durante lo svolgimento della ricerca possono essere apportate al programma le eventuali modifiche ritenute necessarie.

11. Entro 20 giorni dal termine di ogni fase di competenza, l'Ente associato rimetterà al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato relativo, sottoscritto dal Responsabile.
12. Entro 30 giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, l'Ente associato farà pervenire al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato finale che dovrà riportare la dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui risultati complessivamente ottenuti.

Nei casi documentati in cui l'unità operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza, ovvero in cui le indagini affidate all'Ente associato non soddisfino gli obiettivi previsti (e specificati nei protocolli operativi di cui al punto 2) o le successive indicazioni fornite dal Responsabile scientifico del progetto per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Ente associato non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto nel progetto, è facoltà dell'Istituto capofila risolvere unilateralmente la presente convenzione nei confronti dell'Ente associato inadempiente, con esclusione di ogni pretesa finanziaria (ove previsto), anche parziale, per il lavoro già compiuto da parte dell'Ente associato cui appartiene l'unità.

In tal caso l'attività di ricerca non eseguita o attuata in maniera incompleta o irregolare, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca, può essere avocata dall'Istituto capofila o essere da questo assegnata ad altro Istituto associato con l'obbligo per l'Ente associato di restituire l'eventuale anticipazione economica sin lì corrisposta se ascrivibile ad attività formalmente contestate dall'Istituto capofila.

13. I risultati degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito della ricerca, di cui alla presente Convenzione, sono di proprietà di entrambe le Parti.

Compatibilmente alle eventuali attività di brevettazione, l'Istituto Capofila e l'Ente associato potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività di ricerca. Eventuali pubblicazioni dovranno essere concordate tra le parti del presente accordo ed indicare il nome degli Enti che hanno partecipato e del Ministero della Salute che ha erogato i finanziamenti. Nel caso di citazione di più Enti finanziatori, il Ministero della Salute deve comparire per primo.

14. Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.
15. Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR") e sue ss.mm. e ii.
- 16 Fermo restando a quanto richiamato al punto 12, qualora uno dei due soggetti firmatari non dovesse adempiere nei contenuti a quanto previsto dalla presente Convenzione operativa, l'altro soggetto potrà richiedere la risoluzione per inadempienza del presente atto e il contraente inadempiente non potrà avanzare alcuna pretesa. In tal caso, verranno riconosciute e corrisposte da parte dell'Istituto capofila esclusivamente le spese sostenute dall'Ente associato, fino alla data della risoluzione della Convenzione.
17. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.
18. Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le

forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte. Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

19. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

20. Le imposte di bollo, di cui all'art. 3 del D. P. R. 642/72, sono a carico dell'Istituto Capofila.

\*\*\*\*\*

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri

Per l'*Ente associato*

Il Direttore del Dipartimento  
di Scienze e Tecnologia Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche,  
Prof. Vincenzo Arizza